

**N. 01331/2010 REG.ORD.COLL.
N. 09776/2009 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. reg. gen. 9776/2009 e sui motivi aggiunti, proposti dalla prof.ssa Antonietta AMOROSO, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania e dall'avv. Marco Selvaggi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata a Roma in via Nomentana n.76 presso lo studio dell'avv. Marco Selvaggi;

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
-DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - DIREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA e
l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA,
rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello
Stato;

nei confronti di

Franco ROMEO, Filippo CANALE, e Luigi CAPOLUPO,
Maria CUCCINIELLO e Giuseppina GUGLIOTTA non
costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del 31/7/2009 emesso dal Ministro
dell'Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione -
Direzione Generale per il Personale scolastico -
Ufficio II, nella parte in cui sono state disposte, per la
Regione Sicilia, n. 46 assunzioni di dirigenti
scolastici in luogo di 57;

di tutti gli altri atti indicati nell'epigrafe del ricorso;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi
allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell'Amministrazione resistente ;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle
rispettive difese;

Udito alla pubblica udienza del 19 luglio 2010 il
Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì,

gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per dirigente scolastico indetto con decreto del 24/11/2004 e, specificamente, alla procedura di reclutamento relativa alla Regione Sicilia.

Avendo superato tutte le previste prove, la prof.ssa Amoroso è stata inserita nella graduatoria degli idonei del citato concorso ordinario. Tale graduatoria - al pari di quelle delle altre regioni e delle ulteriori graduatorie relative agli altri concorsi espletati negli ultimi anni per l'assunzione di dirigenti scolastici (concorsi riservati del 2002 e del 2006) - è stata trasformata in graduatoria ad esaurimento dall'art.24 quinquies L.31/08, con conseguente diritto all'assunzione - man mano che si rendano vacanti i posti dirigenziali in organico - di tutti i candidati ivi inseriti.

Asserisce in particolare la prof.ssa Amoroso di essere la prima candidata non nominata, inserita nella graduatoria del concorso ordinario per la Regione Sicilia e già dall'anno scolastico 2009/10, avrebbe

avuto diritto all'assunzione quale dirigente scolastica. Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) ERRONEA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DI ASSUNZIONI ASSEGNATO ALLA REGIONE SICILIA: VIOLAZIONE DELLA NOTA DELL'U.S.R. SICILIA DEL 31/7/2009 N.16391/1 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETA' TRA PIU' ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, MANIFESTA ILLOGICITA' E PALESE INIQUITA' - VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 619, L."96/06 E DELL'ART.24 QUINQUIES L.31/08 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.).

Occorre, anzitutto, rilevare come l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con nota 16391/1 del 31/7/2009, ha determinato in n.55 i "posti disponibili per nomine in ruolo a. s. 2009/10" (si veda l'analitica elencazione riportata nel prospetto allegato daII'U.S.R. alla citata nota).

Ebbene, nonostante la superiore indicazione, il M.I.U.R. - Direzione Generale per il Personale della

Scuola, lo stesso giorno 31/7/09, ha emesso un decreto - oggi impugnato - con cui viene assegnato alla Regione Sicilia un minor contingente di 46 nomine in ruolo; ciò, peraltro, dopo aver fatto specifico riferimento alle "comunicazioni dei Direttori Generali degli Uffici scolastici competenti".

Per suo conto, l'U.S.R. Sicilia, con nota del 6/8/09 (prot.16824) ed allegato decreto di pari data (prot.16805), si è, poi, limitato a dare applicazione alla suddetta nota ministeriale del 3/8/09, senza revocare o rettificare la propria precedente determinazione relativa ai posti di ruolo disponibili e, comunque, omettendo di fornire qualsiasi spiegazione riguardo alla difformità tra il contingente già determinato dal medesimo USR Sicilia (55) e quello indicato dal Ministero (46).

Né è ipotizzabile che il suddetto sottodimensionamento delle assunzioni in Sicilia piuttosto che a un errore materiale o a un difetto di coordinamento tra l'Amministrazione scolastica centrale e quella periferica - sia imputabile ad una consapevole ed autonoma determinazione del Ministero.

Difatti: a) nel decreto ministeriale impugnato non si fa alcun riferimento a un tale sottodimensionamento

delle assunzioni in Sicilia (rispetto ai posti disponibili) e, tanto meno, alle ragioni che lo giustificerebbero; anzi, in seno al medesimo atto, si richiamano espressamente le comunicazioni inviate dagli UU.SS. RR. riguardo ai posti vacanti e si specifica che le 647 assunzioni disposte sul territorio nazionale equivalgono ai "posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2009/2010"; b) il medesimo sottodimensionamento costituisce, d'altronde, un'irrazionale e iniqua discriminazione in danno della Regione Sicilia e dei relativi candidati, atteso che, per tutte le altre regioni, si è provveduto all'integrale copertura dei posti vacanti mediante nomine in ruolo; c) il minor numero di assunzioni a tempo indeterminato disposte contrasta, altresì, con l'interesse della medesima Amministrazione scolastica, attesa la necessità di coprire i posti vacanti non assegnati al ruolo mediante incarichi annuali attribuiti a personale appartenente al ruolo docente e, come tale, non specificamente formato per il ruolo dirigenziale; d) l'art.1, commi 605 e 619, della L.296/06 e l'art.24 quinquies della L.31/08 prevedono espressamente l'obbligo dell'Amministrazione di coprire i posti di dirigente scolastico che annualmente si rendono vacanti e

disponibili, fino all'esaurimento delle relative graduatorie concorsuali.

E', quindi, evidente l'ingiusto pregiudizio arrecato dall'Amministrazione scolastica alla ricorrente che, alla luce della riferita posizione di graduatoria, nel caso di esatta determinazione del contingente di assunzioni sarebbe automaticamente stata nominata dirigente scolastico.

2) ILLEGITTIMITA' DELL'OMESSA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI GIA' ERRONEAMENTE ATTRIBUITI A CANDIDATI EXTRA-REGIONALI E DEL CONSEGUENTE MANCATO INSERIMENTO DEI DUE RELATIVI POSTI DIRIGENZIALI TRA LE DISPONIBILITA' PER LE NUOVE ASSUNZIONI:

NULLITA', EX ART.21 SEPTIES L.241/90, PER CONTRASTO CON LA SENTENZA TAR LAZIO, SEZ.III BIS N.5441/09 VIOLAZIONE DELL'ART.24 QUINQUIES L.31/2008 E DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.40 DEL 26/4/2007 - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', GRAVE INIQUITA' E CONTRADDIZIONE TRA PIU' ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO I MPARZIALITA' DELLA P.A. (ART.97 COST.).

Deve ulteriormente osservarsi che, tra i posti di ruolo

previsti per la Regione Sicilia, mancano, altresì, due sedi che, nel trascorso a.s. 2008/09, vennero erroneamente assegnate ai prof. ri Luigi Capolupo e Filippo Canale.

Al riguardo, occorre precisare che le suddette due nomine furono subito contestate, dinanzi a codesto TAR Lazio, da due candidate (Cafici e Rampulla) rimaste escluse dalle assunzioni disposte per l'a.s. 2008/09. In particolare, richiamando - tra le altre disposizioni - il contenuto della circolare ministeriale n.40 del 26/4/2007 e dell'art.24 quinquies L.31/08, venne osservato che le nomine di candidati inseriti in regioni diverse dalla Sicilia (quali erano i suddetti Capolupo e Canale, inseriti nelle graduatorie della Calabria) avrebbero potuto effettuarsi soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie siciliane.

Ebbene, codesto illustre TAR Lazio - Sez.III bis, con la sentenza n.5441 dell'8/6/2009 (resa sul ricorso 6429/08 R.G.), ha dichiarato l'illegittimità delle suddette nomine, rilevando il carattere prettamente regionale delle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici (come già riconosciuto da TAR Lazio sent.7163/05, confermata da Cons. St. sent.6535/07) e sottolineando come: "Tale conclusione trova del resto sicuro sostegno nell'art.24

quinquies ("Disposizioni in materia di dirigenti scolastici") della 1.28 febbraio 2008, n.31, che ha convertito in legge con modificazioni, il d.l. 31 dicembre 2007, n.248, che ha previsto la possibilità di attribuire i posti assegnati a ciascuna regione a candidati provenienti da altro ambito territoriale, solo "dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605 lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296".

Alla luce della citata pronunzia giurisdizionale, l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto revocare le nomine effettuate in Sicilia ai due candidati extraregionali e, quindi, le sedi dagli stessi illegittimamente occupate avrebbero dovuto essere inserite tra le disponibilità per le nuove assunzioni.

3) ILLEGITTIMA SUBORDINAZIONE, IN SEDE DI NOMINA, DEGLI IDONEI DEL CONCORSO ORDINARIO RISPETTO AGLI IDONEI DEL CONCORSO RISERVATO: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE . ERRONEA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART1 COMMA 605 LETTC E COMMA 619 DELLA L.296/2006
-VIOLAZIONE DELL'ART24 QUINQUIES L.31/2008
-VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE NAO DEL 26/4/2007 E DEL DECRETO N.11439

DELL'8/7/08 - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', GRAVE INIQUITA' E CONTRADDIZIONE TRA PIU' ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI MEDIANTE CONCORSO (ARTT 51 COMMA 1 E 97 COMMA 3 COST) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA (ARTT3 e 51 COST), IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART.97 COST)

L'Amministrazione scolastica, non solo ha determinato in maniera infedele il numero dei posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili nella Regione Sicilia, ma ha, altresì errato nel fissare la sequenza delle operazioni di nomina da svolgersi; con ulteriore lesione dei diritti della ricorrente.

In applicazione dei principi di rango costituzionale, tutte le disposizioni normative intervenute a regolare il reclutamento dei dirigenti scolastici hanno attribuito priorità di nomina ai candidati del concorso pubblico, prevedendo l'assunzione dei candidati dei concorsi riservati soltanto in via residuale (art.1, commi 605 e 619 L.296/07; Circo Min. Istruz. n.40 del 26/4/07; Decreto Dir. Gen. Pers, Sco!. n.11439 dell'8/7/2008; art.24 quinquies L.31/08).

Sennonché, con l'impugnata nota n.12068 del 3/8/09 (ed allegato "Schema operazioni"), il MIUR - Direzione Generale per il Personale scolastico, senza motivazione alcuna, ha sovvertito il suddetto ordine di nomina -radicato nelle norme costituzionali, legislative e amministrative sopra richiamate - prevedendo una priorità di assunzione a favore dei candidati dei due concorsi riservati.

Ciò che ha ulteriormente impedito alla ricorrente di vedersi attribuito l'agognato posto dirigenziale.

La suddetta nota ministeriale è stata, poi, acriticamente applicata dall'U.S.R. Sicilia con le nota n.16824 del 6/8/09 ed allegato decreto n.16805 di eguale data, parimenti impugnati.

La mancanza di qualsiasi motivazione in merito al suddetto sovvertimento del consolidato ordine di assunzione, impedisce di comprendere le valutazioni al riguardo effettuate dall'Amministrazione; valutazioni che, comunque, non possono che essere affette dalle censure di illegittimità sopra elevate.

La priorità - immotivatamente - attribuita dal Ministero ai candidati dei due concorsi riservati (2002 e 2006) si scontra, altresì, con lo specifico parere (si veda in allegato) espresso dall'Ufficio Legislativo del Governo (firmatario Avv. Tito Varrone)

che aveva ritenuto impraticabile qualsiasi preferenza o riserva di posti per tale categoria di candidati proprio in ragione del favor da attribuirsi nel nostro ordinamento al concorso pubblico, nonchè alla luce dell'eccessivo numero di assunzioni già effettuate attingendo alle graduatorie del riservato.

Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente impugna altresì gli atti indicati in epigrafe ed in particolare gli atti con cui è stata disposta la radicale caducazione della procedura concorsuale per cui è causa e la sua generale rinnovazione, sin dalle prove scritte

Sostiene parte ricorrente che tale radicale rinnovazione scaturisce in esito ad un contenzioso cui la stessa ricorrente non è stata, in alcun modo, chiamata a partecipare né l'ha riguardata direttamente la cui perdurante efficacia mina il diritto all'assunzione reclamato con il ricorso principale.

A tale riguardo deduce le seguenti doglianze:.

1) ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLA
RELAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DEL 5/2/2010 f PROT. N.AOODIRSIREG.UFF.2830
(DEPOSITATA IN GIUDIZIO IN DATA 10/4/2010 E
RECENTEMENTE CONOSCIUTA), SOTTO I
SEGUENTI PROFILI:

A)

IN ORDINE AGLI EFFETTI DEL CONTENZIOSO
PENDENTE DINANZI AL C.G.A. RELATIVAMENTE AL
CORSO-CONCORSO ORDINARIO: CONTRAPPOSTO
ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO -
ESTRANEITA' DELL'ODIerna RICORRENTE AI
GIUDIZI IN QUESTIONE E ALLE RELATIVE
PRONUNZIE -PERSISTENTE MATERIA DEL
CONTENDERE, ANCHE IN RELAZIONE AI PROFILI
RISARCITORI.

B)

RIGUARDO ALLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DI POSTI DIRIGENZIALI ASSEGNATI ALLA SICILIA
PER L'A.S. 2009/10.

La Direzione generale, nella medesima relazione
depositata in data 10/4/2010, ha cercato di
sostenere l'esattezza dei 46 posti dirigenziali
assegnati alla Sicilia per r.a.s. 2009/10, a tal fine
dichiarando che le ulteriori nove disponibilità,
comunicate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la

Sicilia in data 31/7/09, si riferivano a posti solo temporaneamente vacanti e quindi non assegnabili a nuovi assunti.

Tuttavia, la fantasiosa ricostruzione di cui sopra contrasta palesemente con il contenuto della citata nota dell'USR Sicilia e dei relativi prospetti delle disponibilità distinte per provincia (prodotti dalla medesima Direzione generale, quale allegato n.7 della propria relazione), ove si fa espresso riferimento ai "posti disponibili per nornine in ruolo a.s. 2009/10"; per un totale di 55 posti.

Non a caso, il contestato assunto di controparte è rimasto su un piano meramente labiale e generico, senza alcuna indicazione delle sedi (tra quelle segnalate dall'USR Sicilia) che sarebbero state solo temporaneamente vacanti, delle "particolari posizioni di stato" che le avrebbero rese tali e, nemmeno, dei dirigenti scolastici coinvolti.

C)

IN RELAZIONE ALLA MANCATA REVOCA DELLA
NOMINA IN SICILIA DI CANDIDATI
EXTRAREGIONALI.

Nessuna rilevanza ha, poi, l'avvenuta impugnazione, riferita dalla Direzione generale, della sentenza n.5441/09 di codesto TAR Lazio - Sez.III bis che

aveva dichiarato l'illegittimità della nomina in Sicilia, prima dell'esaurimento della relativa graduatoria regionale, dei candidati Capolupo e Canale provenienti dalla regione Calabria,

Al riguardo, si ricorda che l'USR Sicilia, con l'impugnato decreto n.1678B del 5/8/09, aveva già affermato di "non doversi procedere ad annullamento del provvedimento di nomina dei candidati Capolupo Luigi e Canale Filippo provenienti da altre regioni e nominati nell'a.s. 2008/09, attesa la non definitività della più volte citata sentenza del TAR Lazio".

Senonché, com'è noto, ai sensi dell'art.33 L.1034/71 le sentenze dei TAR sono esecutive, fino all'eventuale sospensione da parte dell'organo d'appello (nel caso di specie non verificatasi), e, conseguentemente l'USR Sicilia, a seguito della citata sentenza del TAR Lazio del 5/8/09, avrebbe dovuto revocare le nomine in Sicilia dei due suddetti candidati e, conseguentemente, offrire uno dei posti dagli stessi già occupati alla prof.ssa Amoroso, prima dei candidati siciliani ancora in attesa di nomina.

Così come nessuna rilevanza, alla luce di quanto già esposto, ha, anche sotto tale profilo, il contenzioso sviluppatosi dinanzi al CGA, peraltro successivamente all'adozione dell'impugnato provvedimento 16788/09

dell'USR Sicilia e, comunque, per quanto già detto e per quanto ancora si dirà, inopponibile alla ricorrente.

D)

SULL'ORDINE DI NOMINA TRA VINCITORI DEL CONCORSO ORDINARIO E VINCITORI DEI CONCORSI RISERVATI.

D'altro canto, come si era già detto in ricorso, la soluzione applicativa cui è pervenuto il MIUR giammai può essere giustificata facendo riferimento alla circostanza che il comma 619 dell'art.1 L.296/06 - che prevede la prioritaria assunzione dei candidati del concorso ordinario su tutti i posti vacanti e disponibili - faccia riferimento ai soli aa.ss. 2007/08 e 2008/09 (e non all'a.s. 2009/10).

L'efficacia temporale della norma in questione è stata, difatti, superata dal già citato art.24 quinquies della L.31/08 che, nel ribadire la priorità di nomina dei candidati del concorso ordinario "Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 a serie speciale - n. 94 dei 26 novembre 2004. ..."? , ha disposto la

trasformazione della relativa graduatoria in "graduatoria ad esaurimento", con conseguente sua illimitata efficacia temporale se non in ragione dell'assunzione di tutti i candidati in essa inseriti.

2) ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA CON CUI È STATO DATO AVVISO DELLA RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER DIRIGENTI SCOLASTICI NELLA REGIONE SICILIA DI CUI AL DDG DEL 22/11/2004 E DEL DECRETO DEL MEDESIMO U.S.R. SICILIA CON CUI È STATO DATO AVVISO DI NUOVE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO DI CUI SOPRA, PER I GIORNI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2010 - PIENA REGOLARITA' DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE~ AI SENSI DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO, DEL DPCM N. 341 DEL 30.5.2001 E DEL D.P.R. 9.5.1994, N. 487 (SENT. CONS. STATO 7964/09) -IN OGNI CASO, ILLEGITTIMA ESTENSIONE IN DANNO DELLA RICORRENTE DELLE SENTENZE 477/09 E 478/09 ADOTTATE DAL C.G.A. SUFFICIENZA DI UNA NUOVA CORREZIONE DEGLI ELABORATI DELLE CANDIDATE RICORRENTI, CON CONTESTUALE ADOZIONE DELLE GARANZIE DI ANONIMATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' ED

ADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA -
ECESSO DI POTERE PER PALESE INIQUITA' -
VIOLAZIONE DEI DIRITTI QUESITI DEI CANDIDATI -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DEFINITIVITA' E
INOPPUGNABILITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
EX ART.21 L.1034/71 -DIFETTO D'INTERESSE
PUBBLICO ALL'INVAUDAZIONE DELLA PROCEDURA
CONCORSUALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che ai fini del decidere, sia necessario acquisire la seguente documentazione:

-relazione illustrativa corredata degli atti documentali con la quale siano fornite circostanziate controdeduzioni alle doglianze formulate con il motivi aggiunti e dettagliati chiarimenti

a - sulla posizione giuridica di parte ricorrente in ordine alla fattispecie di cui è causa e sulle vicende medio tempore intervenute riguardanti la rinnovazione totale della procedura concorsuale in asserita ottemperanza dei giudicati di II grado citati nelle premesse in fatto;

b - sui posti disponibili asseritamente medio tempore venuti a mancare e sulla mancata revoca delle due nomine di cui si duole parte ricorrente agli effetti

della determinazione dei posti dirigenziali da assegnare alla Sicilia;

c -sull'ordine di nomina tra vincitori del concorso ordinario e vincitori del concorso riservato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - (Sezione 3[^] bis), interlocutoriamente pronunciando e rinviata alla decisione definitiva ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e in ordine alle spese, fissata per l'udienza pubblica del 25 gennaio 2011

- ordina al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, -DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ed all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di adempiere ai sopra indicati incumbenti istruttori all'uopo depositando una relazione corredata di tutti gli atti disponibili presso la Segreteria della Sezione entro 60 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza interlocutoria.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/09/2010

IL SEGRETARIO